



AVVISO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) -

(Legge Regionale n. 18 del 02.08.2016) - **ANNUALITA' 2022** – **PARTE PRIMA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la seguente normativa:

- la L. R. Regione Sardegna 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”;
- art. 4, comma 11, della Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie”;
- art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio”;
- art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”.
- deliberazione della G.R. n° 23/26 del 22/06/2021 linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19- approvazione preliminare;
- deliberazione della G.R. n°34/25 del 11/08/2021 “Linee guida per il triennio 2021 –2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili per la misura REIS- annualità 2022- Parte prima - ammontano a euro 16.609,55;

RICHIAMATA la circolare Regionale prot. n. 23088 del 01/09/2023;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Sociale n. 95/2023, con la quale si è proceduto all'approvazione dell'avviso di selezione per l'individuazione dei beneficiari dei contributi economici REIS- Annualità 2022- Parte prima- e relativo schema di domanda;

RENDE NOTO

che con decorrenza **dal 15 novembre 2023 e fino al 30 Novembre 2023** i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal **“Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - “Agiudu torrau” annualità 2022- Parte prima-**, secondo quanto disposto dal presente avviso e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso ha come oggetto l'individuazione nel territorio comunale degli aventi diritto alla misura regionale denominata RE.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) **Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - “Agiudu torrau”**- introdotta dalla L.R. N. 18 del 02 agosto 2016 nel rispetto delle Linee guida approvate in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021- Risorse Annualità 2022- Parte prima-

Il **R.E.I.S.** prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà, condizionata allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per le famiglie composte da soli anziani di età superiore ai 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%.

Per le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi di cui alla L.R. 15/1992 e L.R. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva. Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

Art. 2 - DESTINATARI

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. ossia:

- nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.
- cittadini italiano o comunitario, oppure cittadino straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- residenti nel Comune di Senis al momento della presentazione della domanda.

Art. 3 - REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:

- **NON** possedere i requisiti per l'accesso al Reddito di cittadinanza (Rdc) /Assegno di inclusione (AdI). A tal fine è necessario presentare ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza all'INPS nel corso dell'Anno 2023 o dimostrare di non avere i requisiti di accesso.

Ovvero

- **NON essere** beneficiari del Reddito di cittadinanza /Assegno di inclusione per importo superiore a € 100,00 (maggiorato progressivamente di € 100,00 per ogni figlio minore fino ad un massimo di euro 455,00 nel caso di presenza di 4 o più minori);
- **NON** possedere:
 - autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
 - navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005)
- **ESSERE** in possesso di:
 - ISEE ordinario o corrente fino ad € 12.000,00.
 - Patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
 - Patrimonio mobiliare non superiore a € 8.000,00 (come definito ai fini ISEE), accresciuto di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- Solo nel caso di **ISEE ordinario** compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00, **avere un valore ISR** inferiore alla soglia di povertà definita dall'Istat, come di seguito riportato:

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Art. 4 – TIPOLOGIA DI ISEE

Ai fini della situazione reddituale è necessario presentare un'Issee in corso di validità per l'Anno 2023, rilasciato perciò in data successiva al 01.01.2023.

L'Issee presentato potrà essere di tipo:

- **ORDINARIO;**
- **CORRENTE:** Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente, secondo le modalità e nei casi previsti dalla normativa, fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra.

Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti figli minori, l'ISEE da prendere come riferimento sarà l'ISEE per prestazioni in favore di minori.

Art. 5 - INCOMPATIBILITA' TRA REIS E ALTRE MISURE DI SOSTEGNO ALLE POVERTA'

La misura regionale del REIS è incompatibile con la misura nazionale del Reddito di Cittadinanza/Assegno di inclusione.

Il soggetto che percepisce il RdC/ pensione di cittadinanza/assegno di inclusione non può pertanto accedere al REIS, salvo il caso in cui l'importo mensile del RdC/PdC sia inferiore a € 100,00 mensili maggiorato progressivamente di € 100,00 per ogni figlio minore, fino ad un massimo di euro 455,00 nel caso di presenza di 4 o più minori.

Pertanto, l'istanza per il REIS è INAMMISSIBILE se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC/PdC/Adl, non abbia presentato domanda;
- b) l'istante è stato ammesso al RdC/PdC/Adl per un importo superiore a quanto previsto nel primo capoverso.

Ciascun richiedente pertanto dovrà prioritariamente presentare domanda per il riconoscimento del REDDITO DI CITTADINANZA, prima di poter accedere al beneficio RE.I.S. (nel caso in cui non lo abbia già fatto e abbia ottenuto un diniego) o dovrà comunque dimostrare di non possedere i requisiti id accesso alla misura.

Ai sensi di quanto previsto dalla circolare regionale prot. n. 23088 del 01/09/2023, il REIS è invece compatibile con l'eventuale godimento del beneficio Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) di cui all'art. 12 del D.L. 48/2023.

Art. 6 – PRIORITA' DI EROGAZIONE E IMPORTI REIS

Per consentire di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Ai fini della predisposizione della graduatoria si fa riferimento in primo luogo a una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in subordine, a una scala di sub - priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Gli importi del beneficio risultano così determinati:

Priorità 1 → ISEE euro 0 – 3000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.650,00	Euro 275,00
2	Euro 2.100,00	Euro 350,00
3	Euro 2.550,00	Euro 425,00
4 e superiori a 4	Euro 2.730,00	Euro 455,00

Priorità 2 → ISEE euro 3001 - 6000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 1.350,00	Euro 225,00
2	Euro 1.800,00	Euro 300,00
3	Euro 2.250,00	Euro 375,00
4 e superiori a 4	Euro 2.430,00	Euro 405,00

Priorità 3 → ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 840,00	Euro 140,00
2	Euro 1.290,00	Euro 215,00
3	Euro 1.740,00	Euro 290,00
4 e superiori a 4	Euro 1.920,00	Euro 320,00

Priorità 4 → ISEE euro 9.360 – 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	Euro 540,00	Euro 90,00
2	Euro 990,00	Euro 165,00
3	Euro 1.440,00	Euro 240,00
4 e superiori a 4	Euro 1.620,00	Euro 270,00

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse saranno erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 6.1** famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 6.2** famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 6.3** famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 6.4** coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 6.5** famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

ART. 7 – PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS, consiste in un impegno partecipato del nucleo ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo ai sensi di quanto affermato dall'articolo 2 comma3, della L.R. 18/2016.

In relazione alla complessità o meno della situazione sociale/familiare/lavorativa ed economica gli interventi potranno essere gestiti dal solo Servizio Sociale o in collaborazione con altre Istituzione pubbliche.

A titolo di esemplificazione si evidenziano alcuni progetti che potranno essere messi in atto e/o programmati a favore dei beneficiari:

1) Progetti sperimentali:

Potranno essere promossi forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, come "percorsi di sostegno alla genitorialità" e "dote educativa". Per tali tipologie di progetti potrà essere destinata una somma massima di € 1.000,00

2) Servizi a favore della collettività:

Interventi rivolti a beneficio della collettività nel Comune di residenza. I comuni, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni. I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico, o dall'ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro.

3) Premialità in funzione dei risultati scolastici.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, ovvero famiglie beneficiarie del REIS e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Art. 8 – LIMITI ALL' EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e tanto meno non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo.

Alla conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

L'erogazione del REIS, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale definitivo di ammissione al REIS e comunque dall'avvio del progetto di inclusione.

Il contributo economico, verrà erogato per l'intera durata del Progetto di inclusione, previa verifica del puntuale rispetto degli impegni assunti in sede di sottoscrizione.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili.

Il beneficio verrà erogato a mensilità posticipata per tutta la durata del progetto, fino alla concorrenza delle somme disponibili.

ART. 10 - DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda. Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc/Adl, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc/adl) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni.

ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per accedere al beneficio REIS, è necessario presentare apposita domanda secondo le modalità previste nel presente Avviso.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurare per l'intera durata del beneficio.

L'istanza dovrà essere presentata presso il Comune di Senis, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato al presente avviso entro i termini stabiliti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Certificazione ISEE 2023* (ordinario o corrente) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013
- Copia di documento d'identità in corso di validità
- Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti
- Altri eventuali documenti/certificati (es. verbale invalidità civile, ecc) .

Le domande, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune con decorrenza **dal 15 novembre 2023 al 30 novembre 2023**, mediante consegna a mano, a mezzo pec: comunesenis@pec.it, a mezzo mail: protocollo@comune.senis.or.it.

Coloro i quali non presenteranno la domanda entro i suddetti termini, avranno la possibilità di presentare l'istanza nella seconda finestra temporale (maggio 2024) salvo diverse disposizioni.

ART. 12 - MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA

Saranno esclusi dal programma:

- i nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati presente avviso;
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
- coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
- coloro che non adempiano in maniera appropriata agli impegni sottoscritti nel "progetto d'inclusione attiva".

Art. 13 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio di Servizio Sociale procederà con l'istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria dei beneficiari.

La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base delle priorità dal presente avviso.

Resta inteso che si procederà all'erogazione dei contributi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile e nel rispetto delle priorità previste entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma Sardegna.

Art. 14 - CONTROLLI

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/90, Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Lidia Puddu.

ART. 16 - PUBBLICITÀ

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio del sito internet del Comune: <http://www.comune.senis.or.it> e nella sezione Avvisi e bandi servizi sociali

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l'ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico o al seguente recapito telefonico 0783/969031- 969236.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (RGDP 2016/679), recanti disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali da forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e un eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel RGDP 2016/679.

ART. 18 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non indicato nel presente avviso si rimanda alla normativa vigente, alla Legge Regionale n.18/2016 e alle Linee Guida REIS biennio 2021-2023 approvate in via definitiva dalla Giunta Regionale con DGR 34/25 del 11.08.2021.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto o all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative del presente avviso.

Senis, 15/11/2023

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Servizi Sociali
Assistente Sociale Dott.ssa Lidia Puddu
(Firmato digitalmente)